

## STATUTO

*"Associazione Nazionale di Medicina, Diagnostica, Salute e Benessere"*

**ANMED**

### **Art. 1 - Denominazione, Sede e Durata.**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 36 e ss. del codice civile, è costituita un'Associazione culturale, senza fine di lucro denominata "Associazione Nazionale di Medicina, Diagnostica, Salute e Benessere" di seguito nominata "ANMED".

L' "ANMED" è una libera associazione professionale fra soggetti del comparto sanitario (includendo in tale categoria a mero scopo indicativo ed esplicativo ma non esaustivo, medici, laboratoristi, strutture sanitarie in genere, infermieri, fisioterapisti...), operanti in Italia o all'estero, aconfessionale, apartitica, che agisce nel pieno rispetto delle norme nazionali e, all'occorrenza, internazionali, avente propria autonomia; opera con finalità di interesse generale e impronta la propria attività al rispetto di regole comportamentali cui aderiscono pienamente tutti gli associati, quali la promozione di una coscienza collettiva e la partecipazione alla vita dell'Associazione a tutti i livelli, garantendo altresì la qualità dell'immagine nel contesto associativo.

Le qualifiche personali di Associato o Dirigente della "Associazione Nazionale di Medicina, Diagnostica, Salute e Benessere" comportano l'osservanza del presente Statuto e la piena accettazione dei principi che lo formano.

Conseguentemente, l'Associazione è autonoma, libera, apolitica, rispetta le convenzioni religiose e filosofiche di ognuno, favorisce gli incontri ideologici e non ha finalità di lucro, in quanto Ente non commerciale.

L'Associazione ha sede legale in Roma e ha durata illimitata salvo anticipato scioglimento, deliberato dall'Assemblea degli associati, nelle forme e modi previsti dal presente Statuto. Il semplice cambiamento di indirizzo non costituirà modifica statutaria, ma oggetto di semplice delibera del Consiglio Direttivo.

E' facoltà dell'Organo amministrativo dell'Associazione istituire sedi secondarie, operative e rappresentanze, agenzie, gruppi di studio o di lavoro anche altrove, fatte salve le norme di legge.

### **Art. 2 - Scopi, attività e mezzi.**

L'associazione Nazionale di Medicina, Salute e Benessere si propone il perseguimento dei seguenti scopi:

- a) la rappresentanza sia dei singoli professionisti come pure delle piccole e medie imprese operanti prevalentemente nel campo della sanità, professionisti ed imprese accreditati e non con il SSN ed operanti anche in altri settori produttivi;
- b) lo sviluppo qualitativo e quantitativo degli interessi culturali, economici e sociali delle imprese e dei professionisti, associati nella "Associazione Nazionale di Medicina, Salute e Benessere", oltre allo sviluppo del riconoscimento del loro ruolo sociale ed economico;
- c) la partecipazione dei settori rappresentati ed affiliati ai benefici derivanti dai sistemi economici e ai benefici di mondializzazione dei rapporti culturali, scientifici e tecnologici, industriali e mercantili.
- d) creare una rete di cooperazione stabile che consenta l'accessibilità al trattamento ed alla prevenzione e gestione delle principali emergenze sanitarie, che preveda la tutela del paziente, l'umanizzazione e la personalizzazione delle cure nonché permettere collaborazioni per la salute digitale e per l'applicazione concreta della telemedicina.

**Per il raggiungimento di tali scopi, l'Associazione è impegnata a:**

- a) Partecipare al processo di definizione delle regole del mercato dei settori e categorie e delle altre attività svolte dagli associati; stipulare contratti ed accordi a tutti i livelli di contrattazione nell'interesse generale dei professionisti;
- b) Promuovere la formazione e l'aggiornamento professionale e rappresentare gli interessi complessivi dei propri iscritti, presso le Istituzioni economiche ed amministrative, pubbliche e private, locali, nazionali e internazionali;
- c) Operare il miglioramento strutturale del sistema organizzativo della "Associazione Nazionale di Medicina, Salute e Benessere" a tutti i livelli favorendone l'efficienza e lo sviluppo; a tal fine, ampliare le potenzialità della telemedicina per migliorare la gestione di pazienti con patologie croniche, che oggi hanno un rapporto con la sanità oggettivamente difficile, diminuendo notevolmente il carico di lavoro dei pronto soccorso, garantendo servizi sanitari anche ai piccoli centri rurali o montani con evidenti vantaggi sia per il SSN che per la popolazione.





d) Assistere gli associati nelle controversie collettive e individuali, con la partecipazione, alle conciliazioni in sede arbitrale, sindacale, giudiziale o di mediazione: in ogni caso in applicazione e nel rispetto della legislazione in vigore nella materia;

e) Sostenere il valore e tutelare l'etica del lavoro e della Professione, della produttività - intesa quale soddisfacimento del bisogno di salute della popolazione - e delle competenze in sanità, fondando le decisioni, i comportamenti e le azioni sulle evidenze scientifiche ed epidemiologiche, sulla misurazione e valutazione delle performance, sull'appropriatezza e su un approccio decisionale orientato alla pianificazione e programmazione.

f) Esercitare ogni altra funzione conferita all'Associazione da Leggi e disposizioni di Pubbliche Autorità, dai Regolamenti e dalle deliberazioni dei propri organi e da accordi unitari con le altre organizzazioni artistiche, professionali e imprenditoriali.

A scopo di autofinanziamento, invece, l'Associazione potrà svolgere attività commerciale in forma marginale. L'Associazione potrà svolgere inoltre qualunque attività commessa a quelle sopraindicate, compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria, necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi statutari. A tal fine, l'Associazione esprime linee di indirizzo vincolanti per tutti gli associati e ne coordina l'attuazione.

Sua finalità istituzionale è la promozione dello sviluppo e del ruolo dei soggetti e delle Imprese aderenti a relazionare con realtà associative, professionali e non, che presentino analoghe finalità, istituendo con esse anche rapporti di tipo confederativo allo scopo di esprimere, di volta in volta ed all'occorrenza, una voce unanime su problematiche di importanza e di interesse locale, nazionale ed internazionale, nel quadro di un ordinato sviluppo economico e civile della Repubblica Italiana ed in collegamento con le Organizzazioni Internazionali di analogia ispirazione, particolarmente a livello europeo.

#### **Art.3 - Sinergie.**

L'Associazione trae i mezzi per l'attuazione delle proprie finalità, per l'amministrazione e la gestione del patrimonio da: a) quote di iscrizione e associative; b) contribuzioni volontarie ed elargizioni straordinarie, donazioni, liberalità e lasciti fatte da persone, Enti Pubblici e Privati; c) rendite da patrimonio; d) beni mobili o immobili che vengono acquistati dall'Associazione a qualsiasi titolo; e) depositi bancari, titoli e altro.

#### **Soci e organi dell'associazione**

##### **Art. 4- Iscritti.**

Possono far parte dell'Associazione tutti coloro che, in possesso dei requisiti specifici, ne condividono le finalità statutarie di cui al precedente art. 2 ed intendono partecipare attivamente alla vita sociale secondo le proprie inclinazioni e possibilità. Il numero dei Soci che possono far parte dell'Associazione è illimitato.

Sono istituite tre categorie di Soci:

- a) I Soci "fondatori": coloro che partecipano alla fondazione dell'Associazione;
- b) i Soci "ordinari": coloro che versano la quota associativa annuale, così come deliberato dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea, aderendo nel contempo al presente statuto. Ciascun socio ordinario ha diritto ad un voto in seno all'Assemblea e lo esercita personalmente o tramite delega ad altro socio ordinario.
- c) i Soci "sostenitori": coloro che versano somme di denaro o mettono a disposizione dell'Associazione, senza corrispettiva prestazione alcuna, beni o servizi di qualsiasi natura, al solo fine di sostenere l'attività che la stessa promuove.

##### **Art. 5- Procedimento di iscrizione.**

Possono presentare domanda di iscrizione all'Associazione persone fisiche o giuridiche ed altri organismi collettivi, anche a partecipazione pubblica.

Tutti i nominativi degli aderenti alla "Associazione Nazionale di Medicina, Salute e Benessere" sono iscritti nel registro dell'Associazione ed hanno la facoltà di un voto nell'assemblea degli iscritti: tale registro è tenuto a cura del Presidente Nazionale, del Vice Presidente vicario e del Segretario Nazionale e costituisce l'unico documento che comprova l'iscrizione. Viene automaticamente cancellato dal registro chi non è in regola col pagamento della quota associativa.

##### **Art. 6 - Accoglimento o reiezione della domanda di iscrizione.**

1. Coloro che intendono richiedere l'iscrizione all'Associazione devono svolgere idonea domanda ed implica la conoscenza del presente statuto. La domanda perviene al Presidente dell'Associazione o a soggetto da lui all'uopo delegato.

L'accoglimento può consistere nella semplice accettazione da parte della "Associazione Nazionale di Medicina, Salute e Benessere" della quota associativa annuale o di iscrizione; la reiezione opera con la restituzione della suddetta quota, anche se il soggetto era stato associato in periodi precedenti.

2. La decisione del Presidente è inappellabile.



Faint, illegible text covering the majority of the page, appearing to be bleed-through from the reverse side.



Handwritten signature or initials in the bottom left corner.

3. L'iscrizione ha validità annuale e non è frazionabile.

**Art. 7 - Obblighi, recesso, decadenza ed esclusione degli Iscritti.**

Gli iscritti si obbligano ad osservare il presente statuto ed essere in regola con il pagamento delle quote associative di iscrizione e annuali fissate dal Consiglio Direttivo.

L'Iscritto può, altresì, recedere in qualunque momento dall'Associazione presentando specifica dichiarazione scritta. L'esclusione è deliberata dal Presidente, anche per radiazione per grave attentato allo Statuto. Essa è appellabile al Collegio dei probiviri.

Il recesso, la decadenza e l'esclusione non danno luogo ad alcun rimborso delle quote versate, né ad alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione, infatti la quota non è rivalutabile ed i contributi associativi della "Associazione Nazionale di Medicina, Salute e Benessere" sono intrasmissibili.

Il recesso, la decadenza o l'esclusione danno sempre luogo alla cancellazione del nominativo dal registro degli iscritti. La cancellazione dall'Associazione comporta la cessazione da ogni facoltà derivante dall'appartenenza al sodalizio, ed è facoltà dell'Associazione segnalare la stessa cancellazione a tutti gli enti presso i quali l'interessato è stato accreditato come semplice iscritto o come dirigente. L'uso indebito delle denominazioni, loghi e profili della "Associazione Nazionale di Medicina, Salute e Benessere", potranno essere perseguiti a termini di legge.

**Art. 8- Organi dell'Associazione.** Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea Generale;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Segretario;
- e) il Tesoriere;
- f) il Comitato scientifico;
- g) il Revisore dei Conti.

**Art. 9 - Assemblea Generale dei Soci.**

1-L'esercizio dei diritti interni spetta agli Iscritti in regola con i versamenti dei contributi associativi. Ad ogni Iscritto in regola è riconosciuto il diritto di elettorato attivo e passivo interno, d'intervento e di rappresentanza nelle assemblee e di usufruire di ogni agevolazione o servizio resi disponibili dall'Associazione.

La convocazione dell'Assemblea, sia essa ordinaria che straordinaria, dovrà aver luogo almeno dieci giorni prima mediante affissione di avviso nella sede sociale ed a scelta del Consiglio Direttivo con contestuale comunicazione agli associati anche delle materie da trattare.

2-L'Assemblea deve essere convocata, a cura del Consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario.

All'assemblea ordinaria ciascun iscritto, persona fisica o giuridica, può rappresentare, per delega semplice altri due iscritti. Le persone giuridiche hanno la rappresentanza in assemblea tramite il proprio legale rappresentante: ognuna di esse conterà per un voto.

3- L'Assemblea ordinaria elegge, con due procedure di candidatura e due votazioni separate, il Presidente e poi tutte le altre cariche nazionali.

La votazione per l'elezione del Presidente viene svolta per prima ed interessa i candidati che abbiano formalizzato la loro partecipazione al Segretario Nazionale almeno 90 giorni prima dell'assemblea.

4- L'assemblea ordinaria è presieduta e gestita dal Vice Presidente vicario, viene convocata dal Segretario Nazionale con avviso a tutti gli iscritti anteriore di almeno 180 giorni al suo svolgimento.


5- L'assemblea straordinaria è convocata dal Presidente con avviso a tutti gli iscritti anteriore di almeno dieci giorni al suo svolgimento, ad oggetto, a titolo puramente esemplificativo:

- a) per deliberare dell'indirizzo politico o sindacale generale dell'Associazione;
- b) per le modifiche statutarie;
- c) per lo scioglimento dell'Associazione.

Gli iscritti sono convocati in Assemblea straordinaria ogniqualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno e deliberi in tal senso.

**Art. 10 - Consiglio Direttivo.** Il Consiglio Direttivo scelto dall'Assemblea è composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri, ivi compreso il Presidente (Presidente nazionale, Vice Presidente Vicario nazionale, Secondo Vice Presidente nazionale, Segretario nazionale e tre Consiglieri nazionali).

1. Il Consiglio Direttivo rimane in carica gli stessi quattro anni indicati per il periodo di riconvocazione dell'assemblea ordinaria, e tutti i suoi componenti sono rieleggibili. In caso di dimissioni o di impossibilità permanente di un membro, esso viene sostituito con scelta e delibera del Presidente.



Faint, illegible text covering the majority of the page, appearing to be bleed-through from the reverse side.



Handwritten signature or initials in the bottom left corner.

## 2. Compete al Consiglio Direttivo:

l'approvazione della bozza del rendiconto annuale: consuntivo e preventivo; inoltre, è investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, escluso solo ciò che, per legge o per statuto, è riservato all'Assemblea Generale. L'organo si riunisce ogniqualvolta il Presidente lo ritenga necessario o su richiesta di due Consiglieri. Viene convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, da un altro componente almeno sette giorni prima.

Le riunioni sono valide qualora sia presente la maggioranza dei Consiglieri in carica. Ciascun Consigliere esprime il proprio voto tramite alzata di mano, scheda o mediante lo strumento del voto elettronico; le decisioni vengono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale la proposta per la quale ha votato il Presidente.

Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio ambito, determinandone altresì la durata dell'incarico, un presidente ed un segretario, e si considera tenuto nel luogo in cui questi ultimi si trovano, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.

### Art. 11 - Il Presidente. Il Presidente:

- a) presiede le riunioni dell'Assemblea Generale e del Consiglio Direttivo;
- b) coordina l'attività dell'Associazione;
- c) sovrintende alle attività patrimoniali ed amministrative dell'Associazione compiendo ogni atto di amministrazione, secondo le deleghe a lui conferite dal Consiglio Direttivo;
- d) ha il potere di firma per la durata del suo mandato;
- e) riceve i reclami degli iscritti e delibera la loro ammissione, cancellazione o espulsione;
- f) può conferire, in caso di temporaneo impedimento, i propri poteri al Vice Presidente vicario.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice Presidente o, in assenza, al membro del Consiglio più anziano d'età.

In caso di contestuali dimissioni del Presidente e del Vice Presidente tutti gli organi direttivi decadono ed assume *ad interim* le funzioni di presidente il componente del direttivo più anziano d'età.

### Art. 12 - Il Tesoriere.

Il Tesoriere controlla la gestione amministrativa e la situazione finanziaria e patrimoniale dell'Associazione, sovrintende alla compilazione del bilancio consuntivo e preventivo, il tutto nell'ambito delle disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo e dal Presidente. Al Tesoriere potrà essere conferito potere di firma da parte del Consiglio Direttivo sui conti correnti bancari e/o postali intestati all'Associazione.

### Art. 13 - Il Comitato Scientifico.

Il Comitato Scientifico è composto dal Consiglio Direttivo e da almeno altri due membri nominati dal Consiglio Direttivo, scelti fra personalità italiane o straniere, previa iscrizione all'Associazione. Dura in carica due anni e potrà essere rieletto.

Il Comitato ha il compito di formulare proposte e pareri in relazione all'attività dell'Associazione, nonché curare i contenuti scientifici di pubblicazioni e riviste che l'Associazione, nell'ambito dei propri scopi istituzionali, promuove e realizza direttamente o tramite soggetti terzi.

### Art. 14 - Il Segretario Nazionale.

Al Segretario sono affidati i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei quali cura la raccolta; egli, inoltre, mantiene i rapporti con tutte le strutture e gli organismi Federali. In caso di sua impossibilità, temporanea o definitiva, la verbalizzazione delle riunioni verrà affidata ad un soggetto nominato dal Consiglio Direttivo ed assemblea a maggioranza qualificata, curando i rapporti continuativi con la Segreteria Generale e la Presidenza, riferendo a quest'ultima le problematiche della confederazione di appartenenza.

### Art. 14 - Il Collegio dei Probiviri.

1. Il Collegio dei Probiviri è composto da un numero di tre membri, non Iscritti alla Associazione, tutti eletti dall'assemblea ordinaria, la quale elegge anche quale dei tre debba essere il Presidente del Collegio.

È compito del Collegio dei Probiviri indicare la regolamentazione associativa agli Iscritti e promuovere la bonaria soluzione delle vertenze sorte fra gli Iscritti e fra l'iscritto e l'Associazione.

2. Il Collegio dei Probiviri opera in piena indipendenza e le delibere dello stesso sono valide a maggioranza.

3. I componenti del Collegio dei Probiviri debbono essere iscritti all'albo degli avvocati o esercitare, in alternativa, la funzione di Magistrato.

### Art. 15 - Provvedimenti disciplinari e ricorso al Collegio Nazionale dei Probiviri.

1. L'associato o la società aderente che viene meno ai doveri verso l'Associazione o che violi la Legge e lo Statuto, a seconda della gravità della mancanza, incorre nelle seguenti sanzioni:

- a) il richiamo;
- b) il biasimo scritto;



Faint, illegible text covering the majority of the page, appearing to be bleed-through from the reverse side.



Ufficio Provinciale di Assistenza e Cultura Esterna

Handwritten scribbles or marks at the bottom left corner of the page.

- c) la sospensione da una o più cariche di cui è investito;
- d) l'espulsione dall'organizzazione.

Gli interventi sanzionatori sono comminati dal Presidente Nazionale che, accertata l'infrazione, adotta provvedimento debitamente motivato, comunicandolo per iscritto all'interessato.

Contro detto provvedimento è ammesso ricorso al Collegio Nazionale dei Probiviri nel termine perentorio di quindici giorni dalla sua comunicazione.

Il provvedimento sanzionatorio è immediatamente efficace anche se sia stato proposto ricorso al Collegio dei Probiviri, il cui lodo tuttavia potrebbe revocarlo, confermarlo oppure modificarlo.

**Art. 16 - Revisore dei Conti.** Ove ritenuto necessario può essere nominato un Revisore dei Conti, il quale controlla la regolare tenuta della contabilità e la redazione dei bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale.

Il Revisore dei Conti dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

**Art. 17 - Patrimonio e Bilancio.**

a) Gli eventuali avanzi di gestione non potranno in nessun modo e sotto alcuna forma essere distribuiti fra i Soci, ma andranno ad incrementare il Patrimonio dell'Associazione, che potrà essere costituito da qualsiasi bene materiale o immateriale e dovranno essere interamente impiegati per l'organizzazione, l'ampliamento e il potenziamento dell'associazione dopo eventuali imputazioni ad un Fondo di Riserva approvato dalla assemblea dei soci ordinari.

Il Socio che cessi, per qualsiasi motivo, di far parte dell'Associazione non ha alcun diritto sul patrimonio sociale.

b) L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio, verranno predisposti, secondo le modalità previste dallo Statuto, il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo del successivo esercizio.

**Art. 18 - Collaborazione con altre associazioni di categoria e/o confederazioni già esistenti.**

L'ANMED, ha individuato in CONFAPI, Confederazione Italiana della Piccola e Media Industria privata, un partner con il quale condividere gli scopi di cui al presente statuto, mantenendo pertanto integralmente la propria autonomia e la propria rappresentatività in ogni Regione. In caso di adesione a Confapi dichiara sin d'ora, di condividere le linee politiche adottate dalla predetta Confederazione a condizione che le stesse siano compatibili con il presente statuto. A tal fine, si prevede, ora per allora, che il presidente dell'Anmed, presenterà domanda di adesione a Confapi Salute, Università e Ricerca, ferma la piena autonomia di Anmed ed il rispetto del proprio statuto.

**Art. 19 - Disposizioni finali e rinvio.**

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Generale, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, determinando i poteri e deliberando in ordine alla devoluzione del patrimonio, che, comunque, non potrà essere suddiviso fra i Soci salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 della legge n. 662 del 1996.

Per quanto non previsto nel presente statuto si fa espresso riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia e alle Direttive dell'Unione Europea.



*Fabrizio*  
*Antonio*  
*A. f.*

